

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

INDICE:

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 Logo De.C.O.
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 10 Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 12 Controlli e sanzioni
- Art. 13 Struttura organizzativa competente
- Art. 14 Iniziative comunali
- Art. 15 Tutele e garanzie
- Art. 16 Attività di coordinamento
- Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 18 Norme finali

Allegato A:

fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera

Allegato B:

fac-simile di domanda da compilare in bollo

Art. 1 – Oggetto e finalità

- Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Carpi.
- 2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
- 3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Carpi intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Carpi intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Carpi, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- 6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acrononimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

- 1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le

rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico:

- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" s'intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- 2. I termini "tipico" e tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

- 1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Carpi.
- 2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - ➤ conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - ➤ tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
- 3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Carpi".
- 4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Carpi. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.C.O.
- 2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - > i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - ➤ le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - ➤ gli estremi della deliberazione di Giunta comunale o la determinazione che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.C.O. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - > salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;

- ➤ paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- > piatti tradizionali della cucina carpigiana;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
- 5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Carpi anche se non vi hanno la sede legale.
- 6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
- 7. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
- 8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all'art. 13, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - > dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - > dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - > di altri prodotti tipici locali;
 - → di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
- 3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

- 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
- 5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive, fatta salva comunque, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
- 6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6 verrà adottato un apposito logo identificativo con Delibera di Giunta comunale.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Carpi ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
- 3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
- 4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 5. Per i prodotti ortofrutticoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

- 6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
- 7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
- 2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - ➤ il nome del prodotto;
 - ➤ l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - ➤ la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - ➤ le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - ➤ i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - > la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- 3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.10, salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione.
- 4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo

prodotto che propone d'iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

- L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
- 7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato B).
- 8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
- L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- 10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 10 - Commissione comunale per la De.Co.

- 1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale. Nella Commissione sono rappresentati esponenti del settore agro-alimentare e gastronomico locali designati dalle associazioni di categoria agricole e commerciali locali.
- 2. La Commissione è composta da cinque membri e precisamente:
 - ➤ PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - > MEMBRI: quattro tecnici o esperti scelti come indicato al comma precedente
- 3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

- 4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
- 5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

- 1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
- 3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
- 4. Il logo De.C.O. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
- 5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
- 6. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

- 7. Il Comune di Carpi, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
- 8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
- 9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

- 1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Carpi a termini di legge.
- 2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
- 3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.
- 4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle

disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

- 5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
- 6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contradditorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
- 7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Struttura organizzativa competente

Il Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e svolge le attività amministrative di cui allo stesso.

Art. 14 – Iniziative comunali

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15 - Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 – Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO - A -

(fac – simile di segnalazione) da compilare in carta libera

Al Sig. Sindaco del Comune di Carpi Corso A. Pio n. 91 41012 <u>CARPI</u> (MO)

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

II sottoscritto	
	_ a
	via
codice fiscale	
in qualità di	
recapito telefonico	e-mail
Segnala ai fini dell'attribuzione denominazione:	della De.C.O. il seguente prodotto:
luogo di lavorazione:	
e stagionatura, i materiali e le attr	scrivere le metodiche di lavorazione, conservazione ezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il lei prodotti, la descrizione dei luoghi e locali di gionatura)
ditte produttrici (se conosciute)	

Allega i seguenti documenti (scheda descrittiva o disc	ciplinare, elenco ingredienti,				
fotografie, materiale storico etc.)					
Dete					
Data					
	Firma				

ALLEGATO B

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco del Comune di Carpi Corso A. Pio n. 91 41012 <u>CARPI</u> (Mo)

OGGETTO: richiesta attribuzione De.C.O.

II sottoscritto					
nato il		1			
e residente in		via			
codice fiscale					
in qualità di Titolare					
avente sede in					
codice fiscale					
recapito telefonico_					
e-mail					
avente la qualifica d	li:				
□ imprenditore agri	colo				
□ artigiano					
□ commerciante al	dettaglio				
□ esercente attività	di somministr	azione di alime	nti e bev	ande	
□ altro (specificare)					
, ,					
Premesso che:					
≻ la propria	ditta	produce	il	seguente	prodotto
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
> per le sue prero	gative e il suo	stretto legame	con il te	rritorio di Carpi (è meritevole
di ottenere la De	nominazione (Comunale di Or	igine;		
		CHIEDE			
 l'iscrizione nel re 	_			•	
relativo logo per	il prodotto den	ominato			

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- d'impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

•			ntrolli che p di preparaz		•		ıa aziend	da in ordine alle
	scheda		a del prodo			_	•	a di produzione legli ingredienti,
•	altro	•	quanto	•			alla	commissione
D	ata							

Firma